

**INFERMERIA SAN CARLO
Casa di Riposo per Anziani
MASSERANO (Provincia di BIELLA)**

**REGOLAMENTO DELL'ENTE
PER L'ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI
IN ECONOMIA**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Art. 2 – Limiti di applicazione.

Art. 3 – Divieto di frazionamento.

Art. 4 – Responsabile del servizio.

Art. 5 – Modalità di esecuzione.

Art. 6 – Rilevazione dei prezzi.

Art. 7 – Amministrazione diretta.

Art. 8 – Cottimo fiduciario.

Art. 9 – Criteri di scelte del contraente.

Art. 10 – Indagine di mercato.

Art. 11 – Garanzie.

Art. 12 – Forniture e servizi complementari.

Art. 13 – Verifica delle prestazioni.

Art. 14 – Termine di pagamento.

Art. 15 – Procedure contabili.

Art. 16 – I mezzi di tutela.

Art. 17 – Contratto.

Art. 18 – Entrata in vigore.

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia dei beni e servizi da parte dell'Ente entro i limiti riportati negli articoli seguenti:

- 1) acquisti di materiali di cancelleria, informatico e stampanti;
- 2) acquisti di libri per gli uffici, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere attinenti l'attività dell'Infermeria san Carlo;
- 3) spese di rappresentanza per prestazioni e servizi inerenti conferenze, riunioni, congressi, mostre, convegni ecc;
- 4) servizi di spedizione facchinaggio, imballaggio, magazzinaggio, trasloco e lavaggio tendaggi;
- 5) abbonamenti a periodici ed agenzie di informazione;
- 6) rilegatura di libri, pubblicazioni e amministrativi;
- 7) servizi di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
- 8) riparazione e manutenzione di mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
- 9) servizi di smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- 10) noleggio di mezzi di trasporto;
- 11) divulgazione di bandi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione ecc.;
- 12) manutenzione e riparazione di autoveicoli nonché acquisto di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
- 13) servizi di pulizia ivi compresi tapezzeria, tendaggi e simili, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali, di illuminazione e riscaldamento dei locali;
- 14) servizi di sgombero neve ed interventi anti - gelo;
- 15) acquisto e noleggio di macchinari per l'ufficio e relativo materiale di consumo, assistenza hardware e software degli elaborati in dotazione, strumenti ed utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;
- 16) acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi, spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
- 17) provviste d'oggetti di vestiario ed attrezzature individuali per il personale dipendente com'è dovuto;
- 18) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, traduzioni, interprete;

Il ricorso al sistema della spesa in economia nei limiti previsti è consentito anche nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò non sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) completamento della prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Per l'esecuzione dei lavori in economia resta fermo quanto disposto dalla disciplina stabilita dal D.P.R. 21/12/1999 n. 554, nonché eventuali Regolamenti disciplinanti in materia.

Il presente regolamento non trova applicazione per l'esecuzione dei lavori in economia che restano disciplinati dalle Leggi sugli Enti Pubblici.

ARTICOLO 2

LIMITI DI APPLICAZIONE

Le procedure in economia per l'acquisizione dei beni e dei servizi previste nel presente Regolamento sono consentite sino al limite di importo pari a Euro 200.000,00 (duecentomila) con esclusione dell'I.V.A.. Oltre tale importo si dovrà precedere con le ordinarie procedure di acquisto beni e servizi applicando le relative disposizioni nazionali e/o comunitarie.

ARTICOLO 3

DIVIETO DI FRAZIONAMENTI .

Nessun contratto di acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 4

RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

L'amministrazione opera a mezzi dei propri Responsabili di servizio individuati nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione.

Il Responsabile del Servizio redige gli atti per affidare il cottimo fiduciario, cura l'assunzione degli impegni di spesa, autorizza eventuali prestazioni complementari, acquisisce il verbale di collaudo del bene o l'attestazione di regolare esecuzione del servizio, dispone la non necessità di tali atti, precede alla liquidazione della spesa nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura di acquisto.

Lo stesso, a norma delle disposizioni vigenti, è responsabile della procedura di acquisto.

ARTICOLO 5

MODALITA' DI ESECUZIONE.

Le acquisizioni in economia disciplinate dal seguente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- a) amministrazione diretta dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuate con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri o appositamente noleggiati dall'Ente;
- b) cottimo fiduciario dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

ARTICOLO 6

RILEVAZIONE PREZZI.

Per l'acquisizione dei beni e dei servizi il Responsabile del Servizio si avvale, ove possibile, delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuati da altre amministrazioni o enti preposti al fine di orientamento e valutazione delle congruità dei prezzi in sede di offerte.

ARTICOLO 7

AMMINISTRAZIONE DIRETTA.

- 1) Sono eseguiti in amministrazione diretta le forniture ed i servizi i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con personale dipendente dall'Amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà ed in uso all'Amministrazione medesima.
- 2) Sono, altresì eseguiti in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile ove la spesa superi, al netto degli oneri fiscali, l'importo di Euro 20.000, preventivi con offerte ad almeno cinque soggetti o imprese, salvo che la specialità o l'urgenza del bene o servizio da acquistare in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa.
- 3) Il suddetto limite è elevato a Euro 40.000, IVA esclusa, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

ARTICOLO 8

COTTIMO FIDUCIARIO.

- 1) Sono eseguiti a cottimo fiduciario le forniture ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore di notoria capacità ed idoneità;
- 2) Per l'esecuzione delle provviste e dei servizi di cui al *comma 1* devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamenti vigenti nonché di accettare la facoltà, per l'Ente, di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi ed alle provviste a rischio e pericolo del cottimista e di risolvere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi di inadempimento dello stesso;
- 3) I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi devono richiedersi ad almeno cinque soggetti ed imprese;
- 4) E' consentito prescindere dalla preventiva acquisizione formale dei preventivi nel caso di nota specialità delibere o servizi da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 20.000,00 con esclusione dell'I.V.A.;
- 5) Il limite di importo di cui al *comma 4* è elevato a Euro 40.000,00 con esclusione dell'I.V.A. per l'acquisizione di beni e servizi omessi ed imprevisi, ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

ARTICOLO 9

CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri.

- a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o come descritti nella lettera di invito;
- b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prescrizione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera d'invito.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alle prestazioni, il Responsabile del servizio, prima di escludere, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute.

Il Responsabile del Servizio tiene conto delle giustificazioni riguardanti l'economia del processo di fabbricazione, l'incidenza del costo della manodopera, del costo di prodotti impiegati per lo svolgimento del

servizio e comunque di tutti quegli elementi di costo che vanno a determinare il prezzo del bene o del servizio nonché l'originalità del prodotto o servizio.

Sono assoggettate alla verifica di cui ai *commi 3 e 4* tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che supera di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse.

ARTICOLO 10

INDAGINE DI MERCATO.

- 1) Nei casi in cui, ai sensi del presente regolamento, non sia possibile esperire il cottimo fiduciario, il Responsabile del servizio effettua una preventiva indagine di mercato;
- 2) L'indagine di mercato è una procedura informale, che si effettua, fra l'altro, con l'acquisizione informale di preventivi, con la verifica dei listini pubblicati dalle Camere di Commercio, o dei prezzi esposti negli acquisti on-line dei siti commerciali internet, o dei prezzi pubblicati da riviste specializzate, o anche con riferimento ai prezzi praticati ad altre amministrazioni;
- 3) L'indagine di mercato accerta con la verifica delle condizioni di mercato, effettuata con qualsiasi strumento idoneo, l'economicità dell'acquisto che si intende effettuare;
- 4) Si prescinde dall'indagine di mercato nei casi di acquisto di beni sottoposti a privativa industriale o quando l'urgenza, dovuta a cause non imputabili alla stessa amministrazione, è tale da non consentire neppure di effettuare l'indagine.

ARTICOLO 11

GARANZIE.

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario in sede di gara può essere richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta da prestare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Tale aggiudicazione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per l'aggiudicatario mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in segno di svincolo, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi può essere richiesta alla Ditta appaltatrice una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione.

Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ARTICOLO 12

FORNITURA E SERVIZI COMPLEMENTARI.

Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verificano cause impreviste ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive il Responsabile del servizio può far eseguire direttamente alla Ditta appaltatrice forniture e servizi complementari nel limite del 20% (venti per cento) dell'importo di aggiudicazione come previsto dalle normative civili in materia.

ARTICOLO 13

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI.

Tutti i beni e i servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione entro 20 (venti) giorni dall'acquisizione .

Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti da impiegati nominati dal Responsabile di servizio competente e comunque che siano utilizzatori di quel determinato bene o gestori di quel determinato servizio.

Per prestazioni di importo inferiore a Euro 20.000,00 (ventimila) il Responsabile del Servizio può disporre, motivando, che teli verifiche non sono necessarie.

ARTICOLO 14

TERMINE DI PAGAMENTO.

I pagamenti sono disposti dal responsabile di Servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data de presentazione di regolare fattura.

ARTICOLO 15

PROCEDURE CONTABILI.

Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articolo 56 e seguenti del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

ARTICOLO 16

I MEZZI DI TUTELA.

Qualora la Ditta aggiudicatrice non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione sa avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia.

ARTICOLO 17

CONTRATTO.

Il contratto per l'acquisti dei beni e servizi nella forma del cottimo fiduciario deve essere sottoscritto immediatamente dalla Ditta appaltatrice a richiesta dell'Ente.

Lo stesso può essere effettuato nella forma della scrittura privata, oppure tramite apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi.

In tali atti devono essere riportati i principali contenuti della lettera di invito o del capitolato o disciplinare tecnico.

Tutte le spese di contratto (bolli, registrazioni, copie, ecc.) sono a carico della ditta aggiudicatrice. E' a carico dell'Ente la sola I.V.A..

ARTICOLO 18

ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.